



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.

148

Data di registrazione

05/05/2026

OGGETTO: . ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

Premesso che il Comune di Cesenatico intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività e iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione e identificazione del marketing turistico locale;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare la competitività turistica della nostra costa anche con una vasta gamma di opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall'altro, dove è profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Vista al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Precisato che l'attività di intrattenimento musicale può essere svolta con la sola limitazione che venga condotta in maniera tale non solo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della Collettività;

- l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*";



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Vista la L. n. 447/1195 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”* così come modificata dal D. Lgs. n. 42/2017;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”* e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;

Viste:

- la L.R. n. 15/2001 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- la DGR n. 45/02 *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...”*;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.2.2010 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del II comma dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010 *“Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell’art. 8 comma 1 lett. h) e attinenti, tra gli altri, *“all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”*;

Viste, altresì, le modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

all'art. 19 della L. n. 241/90 ss.mm.ii., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo e intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

Visti, altresì, gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il Regolamento disciplinante la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Cesenatico, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 46 del 29/04/2019 ss.mm.ii.;

Visti:

- la D.G.R. n. 1197/2020 Regione Emilia Romagna *“Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15”*;

- in particolare, l'art. 5.2.1. della D.G.R. n. 1197/2020 a norma del quale: *“I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla “sostenibilità acustica” dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc....”*;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

ORDINA:

che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica e che, quando richiesto, siano effettuate previa relativa comunicazione/domanda di autorizzazione allo Sportello Unico (di seguito nominato SU).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

La presente direttiva si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

La presente direttiva si applica in particolare a: cantieri, attività agricole e di giardinaggio, servizi di pubblica utilità, manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, attività sportive all'aperto, luna park, parchi giochi e simili, pubblici esercizi, strutture ricettive, stabilimenti balneari ed esercizi in arenile, motonavi.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalla presente ordinanza, è fatto obbligo il rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Ai fini della presente ordinanza si assumono le seguenti definizioni:

1. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
2. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

3. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sotto-servizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
4. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
5. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
6. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.) le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
7. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, allo scopo destinato;
8. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
9. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane;
10. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, altre strutture sanitarie con degenza, casa di riposo) o edificio scolastico (scuole di ogni ordine e grado, compreso asilo nido) e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività della struttura principale;
11. **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
12. **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito;
13. **attività di intrattenimento musicale:** i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, DJ set, ecc.) svolte con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico;
14. **giorni feriali:** dal lunedì al sabato compreso;
15. **edificio promiscuo:** fabbricato che comprende unità immobiliari destinati a funzioni urbanistiche differenti tra loro.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Articolo 2

Impianti di diffusione sonora all'aperto

È vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, a esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo III art. 8 e al Capo IV. È comunque salvo quanto stabilito:

- dall'art.17 del "Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico", approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 20/11/1998 e ss.mm.ii. in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza;

- dal "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Del. di C.C. n. 7 del 13/02/2020 e ss.mm.ii..

Articolo 3

Suddivisione territorio comunale

Ai fini della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dalla zonizzazione acustica, il territorio comunale è suddiviso in:

- a. Zona turistica, comprendente il territorio tra la ferrovia e il mare, dal confine col Comune di Gatteo a quello col Comune di Cervia, a eccezione delle zone indicate al successivo punto (disciplinate nella Tabella A di cui all'allegato n. 1 e rappresentate con allegato 2);
- b. Aree particolarmente protette: parco di ponente, parco di levante e area ospedaliera (compresa fra via Abba, tratto via Zara – parco; via Zara tratto via Abba – via Sozzi; prolungamento via Sozzi tratto via Zara – parco) (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n.1 e rappresentate con allegato 2);
- c. Restante territorio (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n. 1 e rappresentate con allegato n. 2).

Articolo 4

Cantieri edili

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00.

Le **lavorazioni disturbanti**, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), **nonché di macchinari, attrezzature e attività manutentive rumorosi** (eseguiti con ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono consentite su tutto il territorio comunale nei seguenti periodi e orari:

- 16 settembre – 31 maggio, dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00;
- 01 giugno – 15 settembre, dalle 8.00 (ovvero alle 9.00 per la zona turistica) alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00;
- 01 gennaio – 31 dicembre, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, per i soli cantieri di interesse pubblico di cui il committente è un Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
- 01 gennaio – 31 dicembre, dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 per i soli cantieri di opere pubbliche rientranti nella programmazione comunale.

Possono essere concesse con atto motivato del Dirigente deroghe per attività di interesse pubblico aventi carattere di urgenza.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite (LAeq) di 70 dB(A), con tempo di misura (TM) $\geq$ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Comunicazioni e Autorizzazioni

▪ *Istanza Singola*

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati al precedente punto, necessita di **comunicazione** da inoltrare tramite il portale Accesso Unitario al SU, **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione richiesta. L'attività di cantiere può svolgersi se, entro tale termine, non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti del D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

presente Ordinanza, possono richiedere **specifica deroga**. A tal fine va presentata apposita istanza tramite il portale Accesso Unitario al SU, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, corredata della documentazione richiesta.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.

Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga (recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore) deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la comunicazione corredata dalla documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

▪ *Istanza a carattere generale*

In caso di lavori programmati ed estesi a varie zone del territorio per la manutenzione delle strade e/o per la realizzazione e manutenzione dei sotto-servizi (reti idriche, gas, fognarie, elettriche, telefoniche, ecc.), di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese devono presentare istanza finalizzata a un'autorizzazione in deroga di carattere generale tramite il portale Accesso Unitario al SU da inoltrare per conoscenza ad Arpae, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, allegando la documentazione richiesta. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla presentazione dell'istanza non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati di una valutazione preventiva della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare, la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore al valore limite (LAeq) di 80 dB(A) per un tempo ≥ 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 4 bis

Attività Agricole e di giardinaggio

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, e dell'art. 6 della D.G.R. n. 1197/2020 le attività agricole e di giardinaggio si intendono **autorizzate in deroga** e non si applicano, dunque, i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (a esclusione della manutenzione del Verde Pubblico e dei servizi di Pubblica Utilità di cui all'art. 4 ter) è consentito:

- dal lunedì al venerdì (eccetto festivi) dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

- sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque a una distanza dagli edifici abitativi
- **distanza:** non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

L'uso dei cannoni a onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle 23.00 alle 6.00, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;

ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;

periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

Articolo 4 ter

Servizi di Pubblica Utilità

L'uso di macchine e di impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del **verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali **dalle 7.00 alle 20.00**.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per il **lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche** e le attività connesse alla **raccolta dei rifiuti urbani e assimilati** (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) è consentito nei giorni feriali e festivi, senza limitazioni particolari di orario.

Capo II



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE A CARATTERE RUMOROSO

Articolo 5

Aree autorizzate e limiti acustici

Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale o da specifiche autorizzazioni comunali.

Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *a*) e rappresentate con allegato n. 2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** di cui all'allegato n. 1, come integrata dalle specifiche deroghe di cui al Capo III della presente ordinanza.

Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *b*) e *c*) e rappresentate con allegato n. 2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** di cui all'allegato n. 1, come integrata dalle specifiche deroghe di cui al Capo III della presente ordinanza.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Si specifica, inoltre, che quanto non disciplinato dalla presente ordinanza è soggetto all'obbligo del rispetto i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Articolo 5 bis

Comunicazioni e autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle A e B, così come allegate alla presente, necessita di comunicazione da inoltrare tramite il portale Accesso Unitario al SU **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione richiesta. La manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni, che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle A e B, così come allegate alla presente, devono presentare tramite il



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

portale Accesso Unitario allo SU un'istanza finalizzata al rilascio di un'**autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione richiesta. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpa, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

In caso di deroga deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni, i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili, devono essere **autorizzate in maniera espressa**, sia nel caso in cui si presenti comunicazione che nel caso in cui si presenti istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in deroga, di cui ai punti sopra. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 5 ter

Attività sportive all'aperto rumorose

È consentito lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto **dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00**, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare integrativa comunale e dall'art. 10 della presente ordinanza.

Nell'ambito delle suddette attività sportive, **non sono consentiti l'introduzione e l'uso di strumenti sonori a fiato, trombe e trombette da stadio, tamburi e altri strumenti rumorosi.**

È fatto obbligo a organizzatori di eventi e/o gestori di impianti sportivi di esporre in maniera ben visibile a pubblico e partecipanti cartelli informativi in merito ai divieti sopra elencati.

Articolo 6

Deroghe ai limiti di esposizione al rumore

Ove non diversamente specificato nelle Tabelle A e B (Allegato 1) e dalle deroghe di cui al Capo III, le attività disciplinate al Capo II dovranno rispettare i seguenti limiti:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Limite per il pubblico LASmax = 108 dB(A), Limite in facciata LAslow 75 dB(A), limite in facciata (LAeq) 70 dB(A), con flusso atteso > 5000 persone;

Limite per il pubblico LASmax = 108 dB(A), Limite in facciata LAslow 70 dB(A), limite in facciata (LAeq) 65 dB(A), con flusso atteso < 5000 persone.

Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, potranno rispettare i seguenti limiti:

Limite per il pubblico LASmax = 108 dB(A), Limite in facciata LAslow 75 dB(A), limite in facciata (LAeq) 70 dB(A).

Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'articolo 5, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Articolo 7

Uso di amplificatori e altoparlanti

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito, nel rispetto dei limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97:

- per attrazioni dello spettacolo viaggiante diffuse sul territorio, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:

- per il periodo 01 novembre - 30 aprile: dalle 9.00 alle 23.00;
- per il periodo 01 maggio - 31 ottobre: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 24.00;

- per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio o **nelle segnalazioni certificate di svolgimento**.

- per le attività motorie/sportive svolte nei luoghi pubblici quali parchi, piazze, ecc. (ad es. zumba, pilates, ...) nel rispetto degli orari stabiliti nell'art. 5 ter della presente ordinanza;

- per le attività degli artisti di strada.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Articolo 7 bis

Luna Park e Parco Divertimenti con attrazioni dello spettacolo viaggiante – periodi e orari di apertura

Il Luna park e il Parco Divertimenti con attrazioni dello spettacolo viaggiante (zona Valverde e Area Ex-Nuit) potranno esercitare le attività nei seguenti periodi e orari:

Area Ex-Nuit (Parco Divertimenti con attrazioni dello spettacolo viaggiante)

- dal 01 maggio al 30 settembre e nel periodo delle festività natalizie: dalle 17.00 alle 24.00

Area Valverde (Luna Park)

- dal 01 maggio al 31 ottobre: dalle 17.00 alle 24.00

Capo III

DEROGHE PER ATTIVITÀ RUMOROSE IN ZONA TURISTICA (allegato 2)

Articolo 8

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dal 01 maggio al 31 ottobre è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa comunicazione alla SIAE, all'interno e all'esterno dei locali, comprese le occupazioni di suolo pubblico in concessione a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie **09.00-14.00** e **16.00-24.00**. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e in deroga alle Tabelle A e B in allegato 1, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Qualora l'attività venga svolta in un edificio a uso promiscuo dovrà essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi, residenziali o turistici, limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. **Dopo le 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei suddetti limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della L. n. 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**

Dal 01 maggio al 31 ottobre nelle serate di venerdì o sabato (**in alternativa**) è consentito ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **lo svolgimento di attività di intrattenimenti musicali fino alla 01.00**, beneficiando di deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Qualora l'attività venga svolta in un edificio a uso promiscuo, dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi, residenziali o turistici, limitrofi o sovrastanti l'attività stessa.

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare la giornata prescelta tra quelle di venerdì o sabato, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale **almeno 7 giorni prima** dell'inizio della serata prescelta (la comunicazione va trasmessa alla pec dell'Ente: cesenatico@cert.provincia.fc.it).

In assenza della suddetta comunicazione preventiva, nei tempi stabiliti, la deroga è da intendersi **non autorizzata**.

Dal 01 novembre al 30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Per i **pubblici esercizi posti sull'arenile** si applicano le disposizioni specifiche previste **dall'articolo 10** della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Articolo 9

Strutture ricettive: alberghi, rta, case per ferie e ostelli

Dal 01 maggio al 31 ottobre le strutture ricettive, quali alberghi, rta, case per ferie e ostelli possono effettuare intrattenimenti musicali (feste), nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**, esclusivamente per le persone alloggiate, in numero massimo di 1 alla settimana, previa comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale **almeno 7 giorni prima** dell'inizio della data prescelta per la festa (la comunicazione va trasmessa alla pec dell'Ente: cesenatico@cert.provincia.fc.it). Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore nelle strutture ricettive in questione non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici. **Dopo le 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora **all'interno dei locali** è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei suddetti limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della L. n. 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle 24.00.**

Dal 01 maggio al 31 ottobre è consentita l'attività di animazione all'aperto tutti i giorni, con o senza uso di impianti di amplificazione, solo nelle **fasce orarie 10.00-12.00 e 16.00-24.00.**

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della attività di animazione di cui sopra, può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

È di norma vietata l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Dal 01 novembre al 30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 9 bis

Strutture ricettive: campeggi e villaggi turistici

Dal 01 maggio al 31 ottobre le strutture ricettive, quali campeggi e villaggi turistici, possono effettuare intrattenimenti musicali (feste), nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**, esclusivamente per le persone alloggiate, in numero massimo di 1 alla settimana, previa comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale **almeno 7 giorni prima** dell'inizio della data prescelta per la festa (la comunicazione va trasmessa alla pec dell'Ente: cesenatico@cert.provincia.fc.it). Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore nelle strutture ricettive in questione non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici. **Dopo le 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora **all'interno dei locali** è consentito solo nel rispetto dei limiti di

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei suddetti limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della L. n. 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle 24.00.**

Dal 01 maggio al 31 ottobre è consentita l'attività di animazione all'aperto tutti i giorni, con o senza uso di impianti di amplificazione, solo nelle **fasce orarie 09.00-14.00 e 16.00-24.00.**

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della attività di animazione di cui sopra, può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

È di norma vietata l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Dal 01 novembre al 30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno e all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 10

Stabilimenti balneari e pubblici esercizi posti sull'arenile

Dal 05 aprile al 2 novembre possono essere svolte feste e attività di intrattenimento, nei limiti della presente Ordinanza e dell'Ordinanza Balneare integrativa comunale vigente. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi insediati nell'arenile (come definito dal PUG), può essere svolta **una (1)** festa di intrattenimento alla settimana **dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 01.00**, previa comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale e al SUAP **almeno 7 giorni prima** dell'inizio della data prescelta per la festa (la comunicazione va trasmessa alla pec dell'Ente: cesenatico@cert.provincia.fc.it).

Le feste di intrattenimento musicale autorizzabili e comunicate con le modalità sopra indicate, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi residenziali o turistici.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Dal 25 luglio al 23 agosto (c.d. “*periodo agostano*”), può essere svolta un’ulteriore festa rispettando gli adempimenti e i limiti sopra indicati.

È consentita l’attività di animazione e sportiva all’aperto, con o senza uso di impianti di amplificazione, solo nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**.

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Dal 03 novembre al 4 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti all’interno e all’esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e nel rispetto di quanto previsto in Ordinanza Balneare Integrativa comunale.

È consentita l’attività di animazione all’aperto con o senza uso di impianti di amplificazione solo nelle fasce orarie **09.00-14.00 e 16.00-24.00**.

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all’interno della seguente fascia oraria: **09.00 - 14.00 e 16.00 - 21.00**.

Comunicazioni per emergenza (es. annunci per smarrimenti) esulano dai sopra indicati orari.

Capo IV

DEROGHE PER ATTIVITÀ RUMOROSE NELLA ZONA DEL RESTANTE TERRITORIO

Articolo 11

Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella zona del restante territorio (non in zona turistica)

Dal 01 gennaio al 31 dicembre nel caso in cui i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande organizzino feste per matrimoni e unioni civili, l’intrattenimento musicale, all’interno o all’esterno dell’edificio, può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici, **fino alla 01.00 una volta a settimana**, previa comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale **almeno 7 giorni prima** dell’inizio della data



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

prescelta per la festa (la comunicazione va trasmessa alla pec dell'Ente:
cesenatico@cert.provincia.fc.it).

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 12

Deroghe per periodo agostano

Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatto salvo in particolare il numero massimo degli intrattenimenti autorizzabili in forza degli articoli precedenti, nel periodo dal **25 luglio al 23 agosto** (c.d. “*periodo agostano*”), è concesso alle strutture ricettive di cui all’art. 9 e 9 bis il prolungamento delle attività di intrattenimento musicale consentite **fino alla 01.00**, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Articolo 13

Deroghe per la c.d. Notte rosa – 14 e 15 agosto e 31 dicembre

In occasione dell’evento denominato “**Notte rosa**” (serate di venerdì e sabato), previsto nelle notti tra il giorno **19 al 21 giugno 2026** e per le serate del **14 e 15 agosto “Ferragosto”** e **31 dicembre**, è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali al chiuso e all’aperto **fino alle 03.00 del giorno successivo**, fermo restando il rispetto del valore limite di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

La deroga si applica anche per i fuochi d’artificio organizzati dal Comune di Cesenatico.

I pubblici esercizi, circoli privati e attività artigianali, alimentari, in occasione delle particolari giornate previste per la Notte Rosa (serate di venerdì e sabato e per i soli locali ricompresi nella zona turistica di cui art. 3 punto a),) e nelle giornate del **15 agosto e del 31 dicembre** possono prorogare l’orario di funzionamento degli impianti elettroacustici **fino alle 03.00 del giorno successivo** nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Articolo 13 bis

Deroghe per l'evento The Week

In occasione dell'evento denominato “**The Week**”, previsto tra il **12 e il 19 luglio 2026**, è consentito **limitatamente alle sole attività inerenti all'evento e ricomprese nella relativa autorizzazione**, lo svolgimento di intrattenimenti musicali al chiuso e all'aperto fino alle 03.00 del giorno successivo, fermo restando il rispetto del valore limite di 65 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici.

Limitatamente ai pubblici esercizi, circoli privati e attività artigianali alimentari **legati e autorizzati nell'ambito dell'evento “The Week”** è concesso di prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici **fino alle 03.00 del giorno successivo** nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 13 ter

Deroghe per eventi di particolare rilevanza

Eventuali deroghe a eventi di particolare rilevanza saranno valutate e autorizzate dalla Giunta Comunale

Articolo 14

Comunicazioni di servizio e motonavi trasporto passeggeri

L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nelle case per ferie (compresi i soggiorni di vacanza per minori) e nelle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici ...), è consentito limitatamente ai seguenti orari: **dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 18.30.**

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi a oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie **10.30 -12.00 e 17.30-18.30, nel numero massimo di 2 (due) annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a 2 (due) minuti.**



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Per feste e intrattenimenti musicali già programmati, le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri potranno utilizzare apparecchiature musicali all'interno del porto, nel proprio ormeggio, solo ed esclusivamente nel caso di chiusura delle Porte Vinciane per condizioni di emergenza meteo-marina.

In tale occasione, le feste e gli intrattenimenti musicali si potranno svolgere **fino alla 01.00**, con un valore limite (LAeq) di 65 dB(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi limitrofi, residenziali e turistici.

Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'Ordinanza balneare regionale e nell'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno in corso, purché non in contrasto con la presente ordinanza.

Articolo 15

Fuochi d'artificio

L'utilizzo di fuochi d'artificio con licenza (non di libero acquisto) è consentito solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Suap del Comune di Cesenatico, da richiedere con apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'evento.

L'uso di tali fuochi d'artificio è ammesso su tutto il territorio comunale entro e non oltre le ore 24.00 del giorno autorizzato.

Articolo 16

Sanzioni

Sanzioni amministrative pecuniarie:

La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, da adottarsi ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., di seguito indicate:

a) ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 l'assenza degli adempimenti da parte degli interessati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;

b) ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00:

- la violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati;
- ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui alla presente ordinanza;

c) è punita con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 la mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione /



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

comunicazione come indicato dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza;

Chiunque non presenti la comunicazione alla SIAE, come previsto da normativa vigente, o alla Polizia Locale, specificatamente come previsto negli artt. 8, 10 e 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).

Le violazioni alle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali e quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 9 comma 1.

Sanzioni amministrative accessorie:

Quando venga accertata la violazione delle norme della presente ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Quando le circostanze lo esigono, tali obblighi devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata sul verbale stesso.

L'inadempimento di quanto previsto per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa.

In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati. Il Comune ha altresì facoltà di disporre la chiusura temporanea dell'attività principale. L'emissione dell'ordinanza di chiusura compete al Settore che ha emesso il documento autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

DISPONE CHE:

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento richiamata in premessa.

DISPONE ALTRESÌ CHE:

La presente Ordinanza:

- sostituisca e abroghi la precedente Ordinanza n.130 del 22/04/2024;
- la presente ordinanza prevale sull'ordinanza integrativa comunale balenare, per quel che concerne orari e limiti di esposizione al rumore, nel caso in cui queste si pongano in contrasto;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cesenatico e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per l'eventuale intervento delle Forze di Polizia e, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Carabinieri di Cesenatico, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cesenatico, al Comando della Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e ad Arpae.

Ai della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.

Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente.

ALLEGATI (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA)

Allegato n. 1 – Tabelle e riferimenti per le attività temporanee

Allegato n. 2 – Elaborato cartografico: con esso si dispone l'individuazione delle zone del territorio ricadenti nella Tabella A e B di cui al presente Allegato n. 1

Allegato n. 3 – Tabella riassuntiva

Allegato n. 4 – DPCM del 14/11/1997



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n. 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Sindaco

MATTEO GOZZOLI / InfoCert S.p.A.

Allegato n. 1 - TABELLE E RIFERIMENTI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Estratto DGR 1197/2020

I Comuni **provvedono a definire** una specifica tabella del tipo A o tipo B **per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni** in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, **sia sulla base dell'utilizzo storico**, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle Segnalazioni di Arpa, ecc... L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Su tutto il territorio comunale si applica la seguente **Tabella B**:

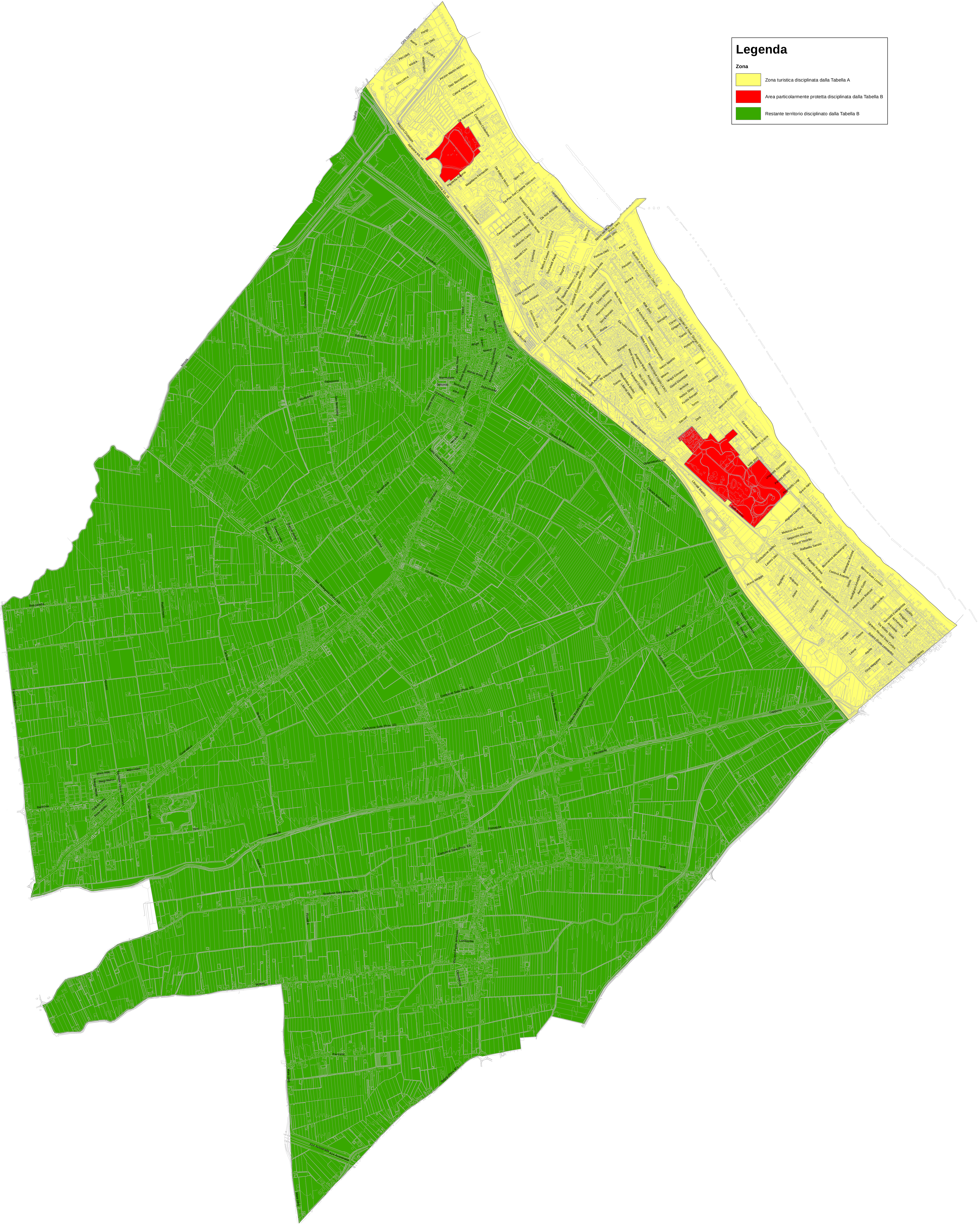
Tipo di manifestazione	Afflusso atteso (persone)	Numero max digiorni per sito	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LaSlow	Limite al pubblico LASmax	Limite orario*
Concerti all'aperto	> 1000	6 (non consecutivi)	4h	95	100	108	24:00
Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, ed es. palazzetto dello sport)	> 1000	12	4h	70	75	108	24:00
Concerti all'aperto	> 200 <1000	10 (non consecutivi)	4h	85	90	108	24:00
Discoteche e similari all'aperto	> 200	16 (max 1 volta a settimana non consecutivi)	4h	70	75	108	24:00
Attività musicali all'aperto, quali a es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	16 (max 1 volta a settimana non consecutivi)	4h	70	75	108	24:00
Attività musicali al chiuso, quali a es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	16 (max 1 volta a settimana non consecutivi)	4h	70	75	108	24:00

Per le aree identificate quali “*siti dedicati alle manifestazioni temporanee*” di cui alla DGR 1197/2020 si applica per i valori limite in deroga alla Classificazione Acustica la seguente **Tabella A**. Tale condizione vale per il periodo/sito stabilito (vedi cartografia allegata).

<i>Sito</i>	<i>Afflusso atteso (persone)</i>	<i>numero max di giorni</i>	<i>Durata</i>	<i>Limite in facciata LAeq</i>	<i>Limite in facciata Laslow</i>	<i>Limite LASmax per il pubblico</i>	<i>Limite orario*</i>
Individuazione cartografica	>5000	//	8h	70	75	108	01:00*
all.to a Ordinanza	>300	//	4h	65	70	108	01:00*

*** limite orario massimo salvo il rispetto di quanto diversamente disposto in ordinanza per le singole attività**

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN BASE ALLA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE



Legenda

Zona

- Zona turistica disciplinata dalla Tabella A
- Area particolarmente protetta disciplinata dalla Tabella B
- Restante territorio disciplinato dalla Tabella B

RUMORE CANTIERI: PERIODI, ADEMPIMENTI E LIMITI

	01 GIU - 15 SETT	16 SETT - 31 MAG
Lavorazioni rumorose – Cantieri (edili, stradali e assimilabili) Art. 4	Consentite: giorni feriali *8-13 e 16-19 (*per la zona turistica 9-13 e 16-19) Pratica tramite Accesso Unitario: <ul style="list-style-type: none">• Comunicazione se rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 20 giorni prima dell'inizio• Istanza se non rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 45 giorni prima dell'inizio Deroghe per attività di interesse pubblico	Consentite: giorni feriali 7-12.30 e 13.30-19 Pratica tramite Accesso Unitario: <ul style="list-style-type: none">• Comunicazione se rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 20 giorni prima dell'inizio• Istanza se non rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 45 giorni prima dell'inizio Deroghe per attività di interesse pubblico
Lavorazioni rumorose – Cantieri sotto-servizi (reti idriche, gas, fognarie, telefoniche ecc.) Art. 4	Consentite: giorni feriali *8-13 e 16-19 (*per la zona turistica 9-13 e 16-19) Pratica tramite Accesso Unitario: <ul style="list-style-type: none">• Istanza se non rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 60 giorni prima dell'inizio• Comunicazione integrativa se non rispetta il valore limite (LAeq) di 80 dB(A) (da inoltrare anche ad Arpae) - 15 giorni prima dell'inizio	Consentite: giorni feriali 7-12.30 e 13.30-19 Pratica tramite Accesso Unitario: <ul style="list-style-type: none">• Istanza se non rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 60 giorni prima dell'inizio• Comunicazione integrativa se non rispetta il valore limite (LAeq) di 80 dB(A) (da inoltrare anche ad Arpae) - 15 giorni prima dell'inizio

RUMORE ATTIVITÀ AGRICOLE E SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ: PERIODI, ADEMPIMENTI E LIMITI

	01 MAG - 31 OTT	01 NOV - 30 APR
Attività Agricole e di giardinaggio Art. 4 bis	Consentite: lunedì – venerdì (eccetto festivi) 8-13 e 15-20; sabato, domenica e festivi 9-12 e 16-20 Limiti: in deroga al DPCM 14/11/1997 Uso dissuasori sonori: se rispetta criteri indicati	
Servizi di pubblica utilità – verde pubblico Art. 4 ter	Consentiti: giorni feriali 7-20 Limiti: ex DPCM 14/11/1997	
Servizi di pubblica utilità – lavaggio/pulizia strade, raccolta rifiuti Art. 4 ter	Consentiti: giorni feriali e festivi Limiti: ex DPCM 14/11/1997	
Manifestazioni temporanee a carattere rumoroso Artt. 5 e 5 bis	Consentite in sito dedicato: Limiti ex tabella A all. 1 Consentite in sito occasionale: Limiti ex tabella B all. 1 Pratica tramite Accesso Unitario: <ul style="list-style-type: none">• Comunicazione se rispetta limiti ex DPCM 14/11/1997 - 30 giorni prima dell'inizio• Istanza se non rispetta limiti ex tabella A o B - 45 giorni prima dell'inizio	

Attività sportive rumorose all'aperto Art. 5 ter	<p>Consentite: 9-14 e 16-24</p> <p>Arenile: vedi Ordinanza Balneare e art. 10 Ordinanza Rumori</p> <p>Uso strumenti sonori: divieto di introduzione</p> <p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>	
Uso amplificatori e altoparlanti (spettacolo viaggiante) Art. 7	<p>Consentito: 9-13 e 17-24</p> <p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>	<p>Consentito: 9-23</p> <p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>
Uso amplificatori e altoparlanti (artisti di strada, attività sportive) Art. 7	<p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>	
Luna Park - Area Valverde Art. 7 bis	<p>Consentito: 17.00-24.00</p> <p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>	<hr/>
Pubblici Esercizi Art. 8	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno</p> <p>Consentito:</p> <ul style="list-style-type: none">• 9-14 e 16-24 - Limiti: (LAeq) di 65 dB(A) - se in edificio a uso promiscuo (LAeq) di 45 dB(A)• dopo le 24 - Limiti: ex DPCM 14/11/1997 + relazione di tecnico competente <p>Comunicazione: SIAE</p> <p>-----</p> <p>Venerdì o Sabato fino alla 01.00</p> <p>Limiti: (LAeq) di 65 dB(A) - se in edificio a uso promiscuo (LAeq) di 45 dB(A)</p> <p>Comunicazioni: SIAE e Polizia Locale (almeno 7 giorni prima)</p>	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno</p> <p>Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>

Alberghi, rta, case per ferie e ostelli per la gioventù Artt. 9, 12 e 14	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno solo per alloggiati Consentito 1 giorno a settimana: 9-14 e 16-24* *dal 25/7 al 23/8: 9-14 e 16-01</p> <p>Limiti: (LAeq) di 65 dB(A)</p> <p>Comunicazioni: SIAE e Polizia Locale (almeno 7 giorni prima)</p> <p>-----</p> <p>Intrattenimento musicale interno solo per alloggiati dopo le 24 - Limiti: ex DPCM 14/11/1997 e con relazione di tecnico competente</p> <p>-----</p> <p>Animazione all'aperto con o senza uso di amplificatori solo per alloggiati Consentita: tutti i giorni 10-12 e 16-24</p> <p>Limiti: (LAeq) di 65 dB(A)</p> <p>-----</p> <p>Comunicazioni di servizio in case per ferie e ostelli per la gioventù Consentite 12-12.30 e 18-18.30 (a eccezione di annunci di emergenza)</p>	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>
Campeggi e villaggi turistici Artt. 9bis e 14	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno solo per alloggiati Consentito 1 giorno a settimana: 9-14 e 16-24</p> <p>Limiti: (LAeq) di 65 dB(A)</p> <p>Comunicazioni: SIAE e Polizia Locale (almeno 7 giorni prima)</p> <p>-----</p> <p>Intrattenimento musicale interno solo per alloggiati dopo le 24 - Limiti: ex DPCM 14/11/1997 + relazione di tecnico competente</p> <p>-----</p> <p>Animazione all'aperto con o senza uso di amplificatori solo per alloggiati Consentita: tutti i giorni 9-14 e 16-24</p> <p>Limiti: (LAeq) di 65 dB(A)</p> <p>-----</p> <p>Comunicazioni di servizio Consentite 12-12.30 e 18-18.30 (a eccezione di annunci di emergenza)</p>	<p>Intrattenimento musicale esterno e interno Limiti: ex DPCM 14/11/1997</p>

Publici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (non in zona turistica) Art. 11	Intrattenimento musicale esterno e interno solo per matrimoni e unioni civili Consentito: 1 volta la settimana fino alle 01.00 Limiti: (LAeq) di 65 dB(A) Comunicazioni: SIAE e Polizia Locale (almeno 7 giorni prima)
Motonavi Art. 14	Avvisi di annunci gite Consentiti: 10.30-12 e 17.30-18.30 Max 2 annunci al giorno di max 2 minuti ----- Uso apparecchiature musicali in porto Nel proprio ormeggio per eventi già programmati, causa chiusura Porte Vinciane per avverse condizioni meteo Limiti: (LAeq) di 65 dB(A)
Fuochi d'artificio con licenza Art. 15	Consentiti solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Attività Economiche - Suap. Istanza da presentare almeno 30 giorni dell'evento - Max 2 all'anno (non più di 1 nello stesso mese)

RUMORE PARCO DIVERTIMENTI: PERIODI, ADEMPIMENTI E LIMITI		
	01 MAG – 30 SETT	PERIODO NATALIZIO
Parco Divertimenti con attrazioni dello spettacolo viaggiante – Area Ex Nuit Art. 7 bis	Consentito: 17.00- 24.00 Limiti: ex DPCM 14/11/1997	<u>Solo</u> per il periodo natalizio: 17.00-24.00 Limiti: ex DPCM 14/11/1997

RUMORE STABILIMENTI BALNEARI: PERIODI, ADEMPIMENTI E LIMITI		
	05 APR – 02 NOV	03 NOV – 04 APR
Stabilimenti balneari e pubblici esercizi in arenile Art. 10	Feste di intrattenimento musicale Consentite: 1 a settimana 9-14 e 16-01 + ulteriore serata settimanale dal 25/7 al 23/8 Limiti: (LAeq) di 65 dB(A) Comunicazioni: SIAE, Polizia Locale e Suap (almeno 7 giorni prima) ----- Animazione all'aperto con o senza uso di amplificatori Consentita: 9-14 e 16-24 Limiti: (LAeq) di 65 dB(A) ----- Comunicazioni di servizio Consentite: 9-14 e 16-21 (a eccezione di annunci di emergenza)	Limiti: ex DPCM 14/11/1997

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97)

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;

Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.
Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3.
Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4.

Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5.

Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6.

Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il

valore TL,

 multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che

 consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7.

Valori di qualità

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO

Il Ministro della sanità
BINDI

Allegato

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento
---	----------------------

	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70